

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

Determinazione dei criteri generali di erogazione, degli importi dei contributi, dei massimali di intervento e individuazione dei beneficiari

Attivazione sperimentale annualità 2020

INDICE

1.	Premessa	pag. 3
2.	Assistenza economica	pag. 4
	2.1. Tipologie di contributo	pag. 4
	2.2. Criteri di riferimento per la definizione del contributo	pag. 4
	2.3. Beneficiari	pag. 4
	2.4. Importo del contributo	pag. 5
	2.5. Durata del contributo	pag. 6
3.	Norme generali	pag. 6
	3.1. Limiti di spesa	pag. 6
	3.2. Clausola comunale di individuazione dei beneficiari di assistenza economica	pag. 6
	3.3. Priorità di erogazione	pag. 7
5.	Assistenza economica finalizzata alla sanatoria di morosità incolpevole	pag. 8
	5.1. Criteri di riferimento e importo	pag. 8
6.	Titolari di contributo Rei e di contributo economico	pag. 8
7.	Contributi erogati a titolo di anticipazione	p pg g89
8.	Procedura per l'erogazione dell'assistenza economica	pag. 9
9.	Motivi di esclusione	pag. 10
10.	Obblighi per i richiedenti	pag. 10
11	Commissione per l'erogazione dei contributi economici	Pag. 11
	. Commissione per l'erogazione dei contributi economici	Pag. 11

1. PREMESSA

L'Assistenza Economica si configura attraverso l'eventuale erogazione di Contributi Economici Straordinari, così come indicato nella Delibera di Giunta n. 8/2018 – D. Lgs. del 15.09.2017 n. 47: "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà: indicazioni urgenti e transitorie in merito all'erogazione del servizio di assistenza economica" ed è uno degli strumenti di intervento a disposizione del Settore servizi socio-assistenziali dell'Unione N.E.T., volta a favorire il superamento di una situazione di disagio e il raggiungimento dell'autonomia personale.

L'eventuale erogazione di contributi economici straordinari rappresenta un intervento residuale di supporto e stimolo al cittadino ed al suo nucleo familiare in difficoltà. Per accedervi è necessaria l'attiva collaborazione del cittadino che condivide la progettualità, eventualmente concertata con altri soggetti individuati (CPI, servizi specialistici, ecc.).

In linea con la normativa nazionale, l'intervento deve essere inserito nell'ambito di un progetto individuale e/o familiare concordato con l'Assistente Sociale, definendo formalmente la collaborazione attiva del cittadino attraverso la sottoscrizione di un contratto, nel quale sia indicato il progetto individualizzato e gli obiettivi da raggiungere, con i relativi impegni da parte del richiedente e gli strumenti di verifica intermedia.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano quali parametri di primaria importanza:

- 1. il miglioramento delle condizioni sociali del cittadino;
- 2. il grado di collaborazione e coinvolgimento dello stesso per conseguire tale miglioramento, misurabile tramite indicatori a partire dagli obiettivi.

Il progetto dovrebbe essere preferibilmente individuato anche in collaborazione con le eventuali risorse presenti sul territorio (Comuni, volontariato, altri servizi pubblici e privati, etc.) ed in sinergia con l'eventuale attivazione di altre azioni (assistenza domiciliare, interventi educativi, attività di sostegno, ecc.). Conseguentemente, l'Assistenza Economica non va intesa come un diritto acquisito ed automatico, né quale sostituto di un reddito da lavoro o previdenziale, ma deve solamente essere intesa come un interesse legittimo.

In tale prospettiva l'Assistente Sociale deve compiere un'attenta valutazione della situazione sociale complessiva del cittadino mediante: colloqui, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio (servizi comunali, Centro per l'Impiego, patronati, ecc.).

Parallelamente deve essere accertata la volontà del cittadino stesso di aderire al progetto, tramite la sottoscrizione del contratto concordato con l'Assistente Sociale.

In seguito all'introduzione del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 istitutivo del Reddito di Inclusione – Rel, indicato quale "misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale" (capo II – Art 2, I° comma), i contributi previsti dal presente regolamento sono richiedibili dai beneficiari Rel, solo qualora l'importo riconosciuto dall'INPS sia inferiore all'importo dei contributi riconosciuto dal presente regolamento.

In riferimento a quanto specificato al Capo II – Art 3, IV° comma, sempre del D.Lgs. n° 147 del 15/09/2017, l'erogazione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, "non sono in ogni caso compatibili con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria".

Una volta verificata la presenza di un'effettiva condizione di bisogno, l'Assistente Sociale potrà predisporre un piano di lavoro, che indichi gli obiettivi raggiungibili, i tempi e gli indicatori di verifica, così come indicati nel contratto sottoscritto dal cittadino.

2. ASSISTENZA ECONOMICA

L'Assistenza Economica si pone come uno strumento di sostegno all'interno di un progetto concordato con la persona e diretto:

- 1. al superamento di condizioni di precarietà economica attraverso contributi straordinari eventualmente frazionabili in più mensilità, così come definite dall'assistente sociale di riferimento;
- 2. all'integrazione al reddito di coloro che, per età o inabilità, non possiedono risorse tali e sufficienti da fronteggiare la condizione di bisogno e che non rientrano nelle misure nazionali di contrasto alla povertà, così come previste dal D.Lgs, 147 del 15/09/2017

2.1. Tipologie di contributo

Il presente Regolamento prevede l'utilizzo di diversi strumenti finalizzati a sostenere, attraverso l'erogazione di uno o più contributi economici, la progettualità della persona.

Nello specifico sono previsti:

- contributi economici straordinari, eventualmente frazionabili in più mesi all'interno dell'annuale esercizio finanziario, anche destinati per la sanatoria di morosità incolpevole, ove esplicitamente indicato dall'assistente sociale.
- contributi economici erogati a titolo di anticipazione.
- contributo economico straordinario spesa imprevista U.T.

2.2. Criteri di riferimento per la definizione del contributo straordinario

Nel presente Regolamento si definisce "MINIMO VITALE" la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita e di relazione. Si tratta dei costi minimi che una persona o una famiglia devono sostenere per: alimentazione, abbigliamento, igiene della casa e della persona, biancheria, utensileria, vita di relazione, spese generali della casa. Viene sempre esclusa dai conteggi la spesa sanitaria.

Si definisce "MINIMO ALIMENTARE" la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza. Il contributo è riferito al parametro del Minimo Alimentare in situazioni in cui esistano risorse personali, familiari, ambientali (lavori saltuari, fruizione di servizi educativi o di mense scolastiche a condizioni tariffarie agevolate etc.).

Si definisce contributo economico "SPESA IMPREVISTA U.T.": la disponibilità economica nella misura massima di € 500,00 erogabili annualmente, per affrontare spese impreviste, ad esempio: scolastiche, di trasporto, per particolari interventi di manutenzione o di acquisto di elettrodomestici essenziali (frigorifero, fornello, lavatrice, boiler, etc.), etc.

2.3. Beneficiari

Per i nuclei o i singoli in tale situazione, l'Assistenza Economica è finalizzata a fornire sostegno ai soli residenti nei Comuni che hanno delegato all'Unione N.E.T. la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Ad un cittadino o ad un nucleo, individuati come beneficiari di contributo di Minimo Vitale, può essere erogato in alternativa un contributo di importo pari al Minimo Alimentare, nel rispetto delle modalità e dei tempi di erogazione previsti dal presente Regolamento, in considerazione delle risorse personali/ambientali e di rete di cui dispongono, nonché del piano di lavoro formulato.

In linea con la normativa nazionale, l'intervento deve essere inserito nell'ambito di un progetto individuale e/o familiare, volto al superamento della situazione di bisogno, concordato dall'Assistente Sociale con i beneficiari.

Vengono individuati come beneficiari di contributi di Assistenza Economica coloro che appartengono alle seguenti tipologie:

Beneficiari di Minimo Vitale (in seguito M.V.)

- M.V. 1: persone sole o separate, prive di reddito e di appoggio famigliare entro l'anno successivo all'evento (es. separazione o lutto);
- M.V. 2: famiglie di detenuti o di vittime del delitto senza alcun sostegno economico, entro l'anno dal verificarsi dell'evento delittuoso o detentivo. La privazione del reddito deve essere collegata alla detenzione o all'aver subito un delitto, e la fonte di reddito deve essere proveniente da lecito guadagno;
- M.V. 3: nuclei familiari al cui interno siano presenti persone aventi i requisiti per usufruire dell'assegno sociale INPS e/o persone invalide che posseggano i requisiti per l'erogazione da parte dell'INPS:
 - dell'Assegno mensile di assistenza (erogato attualmente nel caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%);
 - dell'Assegno ordinario di invalidità lavorativa;
 - della Pensione di inabilità lavorativa (erogato attualmente nel caso di riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%);
 - delle prestazioni INAIL;
- M.V. 4: adulti e neomaggiorenni inseriti in comunità con progetto integrato e documentato con altri servizi presenti sul territorio in fase di reinserimento sociale.

Beneficiari di Minimo Alimentare (in seguito M.A.)

- M.A. 1: persone o famiglie con minori a esposizione di rischio sociale;
- M.A. 2: ex detenuti, entro l'anno successivo la scarcerazione, se è presente una effettiva volontà di reinserimento sociale. Questa forma di contributo può essere erogata in occasione di una sola scarcerazione, viene immediatamente interrotta e non è più riproponibile in caso di recidiva nel reato o di nuovo illecito.
- M.A. 3: giovani in età tra i 18 e 21 anni, già in carico al servizio sociale e che presentino la necessità di completare la qualificazione professionale e/o il percorso di autonomia;
- M.A. 4: nuclei familiari a rischio di marginalità sociale o persone che, pur praticando modalità di comportamento proprie di gruppi marginali, possiedano risorse personali e motivazione per poter uscire da tale condizione ed avviarsi all'autonomia;
- M.A. 5: Ultracinquantacinquenni e, per la durata dell'emergenza COVID-19, persone e nuclei famigliari a loro carico, che, nonostante un percorso di reinserimento e a causa di condizioni non loro imputabili, permangono in condizioni di disoccupazione.

2.4. Importo del contributo

Per persone o nuclei totalmente privi di reddito l'importo del contributo è pari alla quota della tabella "importi di riferimento" del presente documento.

Per persone o nuclei con reddito superiore allo zero l'importo è, invece, pari alla differenza tra reddito complessivo familiare e M.V.

In ogni caso, sia avendo come riferimento il parametro del M.V., sia quello del M.A.:

- l'importo massimo del contributo mensile non può superare il doppio del M.V. del primo componente;
- non vengono erogati contributi con importi mensili inferiori o pari ad € 50,00, ad eccezione di quelli destinati ai beneficiari di M.V.3.

In presenza di ascendenti e/o discendenti di primo grado, pur non facenti parte del nucleo, il contributo viene decurtato di una percentuale dal 25 al 50%. La valutazione in merito alla percentuale da decurtare viene effettuata in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti e/o discendenti stessi.

L'importo del contributo in questo modo individuato è calcolato moltiplicando detto contributo per un coefficiente numerico pari al valore di 4, già definito dal precedente Regolamento di Assistenza Economica.

Fanno eccezione le situazioni indicate al punto MV3, per le quali l'importo del contributo individuato, può essere moltiplicato per un coefficiente numerico pari al numero di mesi che separano la data di sottoscrizione dell'istanza alla fine dell'anno.

Per le persone e i nuclei beneficiari di Rel e RDC che presentano domanda di assistenza economica straordinaria, l'importo del contributo sarà uguale alla differenza tra l'importo del contributo riconosciuto dal presente regolamento e l'importo del Rei, se minore.

2.5. Durata del contributo

La durata è definita dal piano di intervento formulato dall'operatore ed esplicitata all'interno della proposta presentata alla Commissione Economica

Il contributo può essere frazionato al massimo in dodici mensilità e non può comunque superare la durata dell'Esercizio Finanziario in cui è stata effettuata la prima erogazione.

Per le situazioni indicate al punto M.V. 4, può essere erogato esclusivamente un contributo economico pari all'importo di M.V. del terzo componente, negli ultimi quattro mesi di inserimento in comunità, quale strumento di sostegno in un percorso di reinserimento ed autonomia sul territorio.

3. NORME GENERALI

3.1. Limiti di spesa

Per l'erogazione dell'Assistenza Economica, i Comuni, che hanno delegato all'UNIONE N.E.T. la gestione dei Servizi socio-assistenziali, dovranno comunicare a quest'ultima l'entità del trasferimento dell'apposito fondo Comunale. Nel caso di mancata comunicazione, non si procederà con l'erogazione di contributi di assistenza economica a favore di cittadini residenti in tale Comune.

Sulla base della disponibilità economica comunicata e a fronte delle richieste di contributo approvate a favore dei cittadini del singolo Comune, verranno erogati su base mensile i contributi fino alla concorrenza della quota mensile di trasferimento, secondo le priorità di seguito definite. Le richieste approvate, ma non oggetto di erogazione a causa del limite di spesa, verranno inserite in una lista d'attesa da cui verrà attinto, ove possibile, nei mesi successivi, sempre nel rispetto delle menzionate priorità e di quanto previsto al successivo punto 5.

3.2. Clausola comunale di individuazione dei beneficiari di assistenza economica ordinaria

Con proprio atto deliberativo, un Comune può disporre che il contributo economico venga erogato esclusivamente ad alcune categorie di beneficiari, individuate tra quelle previste nell'elenco di cui al punto 3.2., nel rispetto del punto 2.2. "Limiti di spesa".

Il Comune stesso può inoltre concordare con l'UNIONE N.E.T. modalità di collaborazione al fine di attuare interventi alternativi all'erogazione di contributi a favore di alcune o tutte le categorie di beneficiari definite al punto 3.2.

3.3. Priorità di erogazione

In merito alla tipologia dei beneficiari (cfr. capitolo 3.2.), si individuano le seguenti priorità:

- a) Minimo Vitale 3: persone aventi i requisiti per l'assegno sociale INPS e persone invalide che posseggano i requisiti per l'erogazione da parte dell'INPS:
 - dell'Assegno mensile di assistenza (erogato attualmente nel caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%);
 - dell'Assegno ordinario di invalidità lavorativa;
 - della Pensione di inabilità lavorativa (erogato attualmente nel caso di riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%);
 - delle prestazioni INAIL;
- b) Minimo Alimentare 1: persone o famiglie con minori a esposizione di rischio sociale;
- c) Minimo Vitale 1: persone sole o separate, prive di reddito e di appoggio famigliare entro l'anno successivo all'evento (es. separazione o lutto);
- d) Minimo Alimentare 5: persone ultracinquantacinquenni che, nonostante un percorso di reinserimento e a causa di condizioni non loro imputabili, permangono in condizioni di disoccupazione e, per la durata dell'emergenza COVID-19, persone e nuclei famigliari a loro carico, che, nonostante un percorso di reinserimento e a causa di condizioni non loro imputabili, permangono in condizioni di disoccupazione.

Per ulteriori valutazioni di priorità, si individua il seguente ordine nelle erogazioni, in merito alla tipologia di contributo:

- a) Minimo vitale;
- b) Minimo alimentare.

4. MODALITÀ ALTERNATIVA DI EROGAZIONE PER CITTADINI INDIVIDUATI QUALI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO ECONOMICO

4.3. Cittadini destinatari

Il presente articolo si applica solo ai cittadini residenti nei Comuni che dispongano la sua attuazione.

4.4. Modalità di applicazione

I cittadini che presentino domanda di contributo economico, rientranti tra le tipologie di Beneficiari di M.V. e M.A. definite all'art. 3.2, nell'ambito della partecipazione attiva al progetto concordato con gli operatori, si impegnano a dare la disponibilità a partecipare ad attività che abbiano come riferimento la "cura della comunità", nel caso in cui il Comune di residenza le promuova.

Tale impegno è una condizione obbligatoria per l'erogazione del contributo economico, mentre l'interruzione della partecipazione (o una partecipazione non consona, secondo la valutazione del Comune promotore delle iniziative) costituiscono un motivo per la contestuale interruzione del contributo stesso. Eventuali ulteriori erogazioni di contributo sono sospese per un periodo di 12 mesi, a far data dalla interruzione della partecipazione stessa.

Nel caso in cui il cittadino abbia già percepito interamente il contributo economico e, entro il termine di cui al comma precedente, non partecipi alle attività che gli sono proposte (senza che vi siano motivazioni documentabili, intervenute nel frattempo, per tale mancata adesione), eventuali ulteriori erogazioni di contributo sono sospese per un periodo di 12 mesi, a far data dalla mancata partecipazione.

La disponibilità a partecipare alle suddette attività si intende valida per un periodo di 12 mesi dall'avvio dell'erogazione del contributo economico, salvo impedimenti documentati, e dovrà essere ripresentata ogni qualvolta si presenti richiesta di contributo.

Restano esclusi da quanto sopra regolamentato i cittadini:

- rientranti nelle tipologie M.V. 3 e M.V. 4;
- individuati dall'Assistente sociale di riferimento, in base ad una approfondita e motivata valutazione, esposta nella relazione che accompagna la richiesta di contributo economico. Viene fatto comunque salvo l'autonomo giudizio della Commissione per l'erogazione di contributi economici, che approva o meno tale esclusione.

5. ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA ALLA SANATORIA DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

5.1. Criteri di riferimento e importo

L'Assistenza Economica può anche essere finalizzata alla sanatoria di morosità incolpevole e all'erogazione di quote di partecipazione o integrazione al Fondo Sociale Regionale per assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, con le modalità di erogazione definite con i singoli Comuni.

Possono fruire di tale Contributo Economico Straordinario tutti i beneficiari, così come individuati al punto 3.2 nel presente Regolamento. L'erogazione del contributo avviene all'interno del piano di lavoro formulato con l'assistente sociale, a favore del proprietario dell'immobile interessato, salvo motivate eccezioni.

I contributi finalizzati alla sanatoria di morosità incolpevole saranno finanziati dai singoli Comuni, ed erogati fino alla concorrenza della quota mensile di trasferimento. Le richieste approvate, ma non oggetto di erogazione a causa del limite di spesa, verranno inserite in una lista d'attesa da cui verrà attinto, ove possibile, nei mesi successivi.

Nell'arco di un anno, l'importo del contributo non può mai superare un massimo pari ad € 2.000,00, fatta salva la possibilità di diversa valutazione su richiesta da parte di un Comune.

6. TITOLARI DI CONTRIBUTO ReI, RDC E DI CONTRIBUTO ECONOMICO

In presenza dei requisiti per accedervi, il cittadino è tenuto a presentare prioritariamente la domanda di RDC, fatto salvo per i beneficiari di MV3 che potranno presentarla comunque.

Nel caso in cui la domanda di RDC non venga accolta, potrà presentare domanda di assistenza economica locale e nel caso in cui venga accolta con una cifra inferiore_all'importo massimo erogabile secondo il presente regolamento, potrà fare richiesta di integrazione.

7. CONTRIBUTI EROGATI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

I contributi di Assistenza Economica possono essere erogati sotto forma di anticipazione nei confronti di persone che siano in attesa di erogazione del trattamento pensionistico da parte di enti previdenziali o di prestazioni INAIL.

I contributi erogati per sanare situazioni di morosità incolpevole devono essere erogati a titolo di anticipazione, impegnando la persona alla restituzione, qualora risulti beneficiaria del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui alla L. 431/98. Solo nella misura della quota concessa dal suddetto Fondo il titolo di anticipazione è erogabile anche per cittadini il cui reddito supera il M.V.. Il contributo non è erogato a titolo di anticipazione qualora il richiedente sia già impegnato alla restituzione con altro Ente (ad es. A.T.C.).

L'erogazione del contributo a titolo di anticipazione, in attesa di prestazioni previdenziali o di altra natura, è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione in cui si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di contributo, qualora venga riconosciuto il trattamento economico del quale si presume il diritto.

Il contributo a titolo di anticipazione dovrà essere restituito in un'unica soluzione, al momento della riscossione del trattamento economico atteso e dei relativi arretrati. Qualora l'anticipo complessivo sia superiore agli arretrati, la parte eccedente è da considerarsi erogata a titolo di contributo assistenziale secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione.

L'Unione N.E.T. potrà intraprendere azioni legali in caso di mancata restituzione delle somme erogate.

8. PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

L'Assistente Sociale, avvalendosi dell'ausilio del personale amministrativo, dovrà raccogliere, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. "Testo unico della documentazione amministrativa" e del T.U. 196/03 e ss.mm.ii. "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la domanda di erogazione di contributo, redatta per iscritto e firmata dal richiedente, e la documentazione necessaria per potere accertare:

- · <u>la situazione economica, patrimoniale e lavorativa</u>:
 - l'accertamento viene effettuato attraverso la visione del patrimonio attivo (estratto conto degli ultimi tre mesi di tutti i conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, polizze assicurative, automobili, immobili) e le verifiche sulla situazione lavorativa anche attraverso il confronto, diretto ed indiretto, con le diverse agenzie preposte presenti sul territorio;
- · il reddito complessivamente percepito:
 - per reddito familiare si intende il reddito complessivo del nucleo anagraficamente costituito, comprensivo anche di redditi da lavoro non regolarmente disciplinato. Sono da includere anche gli alimenti versati dall'ex coniuge o il mantenimento in favore di figli. I beneficiari di indennità di accompagnamento che avranno diritto agli interventi di cui al presente atto, vedranno escluso l'importo di tale emolumento dal reddito complessivo, solo previa dimostrazione di effettivo utilizzo delle somme percepite per le finalità previste dalla L. 18/80 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili";
- · la composizione del nucleo familiare:
 - ai fini della definizione di "nucleo familiare", si tiene conto delle risultanze anagrafiche. Qualora vi sia una discrepanza tra risultanza anagrafica e situazione familiare reale spetta all'assistente sociale valutarne le motivazioni e proporre o meno il contributo;
- · <u>il canone di locazione corrisposto negli ultimi tre mesi antecedenti la commissione di riferimento</u>:
 - Il canone di locazione è considerato e detratto dal reddito complessivo nella misura massima di € 400,00 mensili onnicomprensive, solo se da verifica risulta essere stato versato.

Il canone di locazione è considerato al netto dell'ultimo contributo, diviso per dodici mensilità, che è stato percepito attraverso il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui alla L. 431/98 o il Fondo Sociale Regionale.

Nei casi di stipula di "contratto assistito" da parte di amministrazioni locali deve essere conteggiata la sola quota a carico della persona. Non possono essere conteggiate le spese o gli importi relativi a impegni di pagamento per sanare le pregresse morosità.

Per poter effettuare la richiesta di contributo economico le persone aventi diritto devono avere presentato richiesta di Fondo Sociale Regionale o Sostegno alla Locazione, o motivare la mancata presentazione;

· l'esistenza di ascendenti e/o discendenti entro il primo grado.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Rappresentano motivo di esclusione dal contributo, per i cittadini già rientranti nelle categorie di beneficiari individuati dal Regolamento:

- · la mancata presentazione della documentazione richiesta;
- ISEE superiore ai 6.000€. Tale limite può essere oggetto di ulteriore valutazione e superato, per le situazioni in cui si evidenzia un minore reddito percepito dal richiedente e dal suo nucleo, per motivi direttamente connessi all'emergenza Covid-19.
- reddito superiore al M.V.;
- il possesso di risparmi, rendite da capitali, fondi, ecc., verificati mediante esibizione di situazione patrimoniale attiva superiore o pari al doppio del M.V. dell'intero nucleo;
- la proprietà di beni immobiliari (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o proprietà di terreni ed immobili che non possano produrre reddito) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione, posseduti però nella misura strettamente necessaria;
- · un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- la verificata mancanza di collaborazione al progetto del servizio sociale finalizzato al superamento della situazione problematica (ad es. mancata partecipazione ai colloqui con i servizi o, ancora, non rispetto degli impegni presi) e mancata disponibilità all'effettuazione della visita domiciliare;
- · il rifiuto di opportunità di occupazione o lavoro, verificate anche mediante confronto diretto con i diversi servizi (ad esempio con Centro per l'impiego);
- i motivi di esclusione previsti al capitolo 4.2., per i cittadini residenti in Comuni che abbiano disposto la sua attuazione.

10. OBBLIGHI PER I RICHIEDENTI

Al fine di agevolare le richieste, coerentemente con i principi di promozione sociale e autorealizzazione dell'individuo, ed in ossequio alla massima trasparenza, le persone che fanno richiesta di contributo economico, informate di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati sensibili, sono chiamate:

- a produrre tutta la documentazione necessaria all'espletamento della pratica attraverso l'esibizione di certificazione o di autocertificazione ove prevista;
- · a partecipare attivamente al progetto concordato con gli operatori.

Qualora il richiedente presenti una dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/00, dovrà essere informato sulla possibilità di controlli anche indiretti, tendenti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Dette verifiche, nel caso in cui si ritenga necessario, possono essere effettuate attraverso accertamenti a mezzo degli organi competenti (ad esempio Polizia Locale).

All'atto della raccolta della domanda di contributo economico completa in tutte le sue parti, viene comunicato all'interessato il nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 15/2005.

Inoltre, si fissa in 60 giorni il termine di tempo entro cui il Responsabile del Procedimento deve dare una risposta scritta alla persona che ha richiesto un contributo economico. Tale termine decorre dalla presentazione di tutta la documentazione utile a perfezionare l'istruttoria.

11. COMMISSIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Viene istituita la Commissione per la valutazione delle domande di contributo economico, formata da:

- Dirigente del Settore servizi socio-assistenziali dell'Unione N.E.T. o suo delegato;
- un Funzionario delegato dal Sindaco di ciascun Comune.

Tale Commissione si avvale del supporto di un impiegato amministrativo.

Compito della commissione è di valutare la domanda di contributo economico, corredata della relazione di proposta di Assistenza Economica, predisposta dall'Assistente Sociale, nonché della relativa modulistica e della documentazione prodotta dal cittadino, al fine di autorizzare o meno la relativa erogazione. Le decisioni assunte dalla commissione sono verbalizzate.